

## QUADRO NORMATIVO SU VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

*a cura del Prof. Carmine Nicoletti - Delegato CISL Scuola e Referente Viaggi d'Istruzione dell' I.T.I.S. "Marie Curie" di Milano*

Il **D. Lgs. 297/94, all'art. 10, comma 3**, stabilisce che i viaggi di istruzione e le visite guidate, che rientrano a pieno titolo nei programmi curricolari, sono proposti dai Consigli di Classe, in fase di elaborazione dei percorsi formativi specifici; accolti, con votazione favorevole, dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione delle attività didattiche; stabiliti e deliberati dal Consiglio d'Istituto, pertanto non occorrono altre autorizzazioni (**C.M. 623/96**).

La **C.M. n. 291/92** ha individuato le seguenti tipologie di viaggi e visite scolastiche:

1. le *visite guidate*, che non durano più di una sola giornata, per visitare luoghi di interesse storico e artistico (musei, scavi archeologici, mostre), parchi naturali o luoghi di interesse geologico;
2. i *viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo*, miranti al conseguimento di esperienze connesse con il corso di studi specifico: non solo, quindi, visite ad aziende, ma anche viaggi per assistere a spettacoli od altri eventi artistici o di carattere tecnico-scientifico;
3. i *viaggi di integrazione culturale*, che hanno lo scopo di completare o arricchire le conoscenze degli alunni sul piano culturale (manifestazioni, concorsi, visite a centri di rilevanza artistico-monumentale o paesaggistica);
4. i *viaggi connessi ad attività sportive*, per lo svolgimento di gare sportive o anche escursioni, campi-scuola o altro.

I principali decreti di riferimento, il **D.P.R. 275/99** e il **D.P.R. 347/00**, pur riconoscendo alle Scuole autonomia di organizzazione e di responsabilità, indicano le procedure operative utili per essere al riparo da eventuali responsabilità per fatti dannosi.

In particolare occorre tener presente che:

1. non si possono fare viaggi nell'ultimo mese di lezione;
2. occorre evitare di effettuare viaggi durante i periodi di scrutinio, di elezioni, di alta stagione turistica, nei giorni prefestivi;
3. devono partecipare almeno i due terzi (66,6 %) degli alunni che appartengono alla classe;
4. è opportuna la partecipazione di studenti appartenenti alla medesima fascia di età;
5. possono partecipare anche i genitori degli alunni, ma esclusivamente con oneri finanziari a loro carico;

6. è obbligatorio acquisire il consenso scritto al viaggio o alla visita da parte dei genitori degli alunni minorenni;
7. il finanziamento può essere a totale carico del bilancio della Istituzione Scolastica o con l'intervento di contributi di enti esterni oppure con l'integrazione di quote a carico delle famiglie (**C.M. 36/95**). In caso di modesta valenza didattica del viaggio (solo scopo ricreativo o di socializzazione) l'onere finanziario può essere a totale carico delle famiglie;
8. è obbligatoria la presenza di un Docente accompagnatore ogni 15 alunni, fino ad un massimo di tre Docenti per ciascuna classe e di un Docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili;
9. è possibile anche la partecipazione del Dirigente Scolastico.

Deve essere sempre garantita la massima sicurezza del viaggio o della visita, affinché non ci siano rischi per l'incolumità di tutti i partecipanti.

A questo proposito sono previste queste norme:

1. evitare spostamenti nelle ore notturne;
2. preferire gli spostamenti in treno;
3. pretendere dall'eventuale agenzia di viaggio, prescelta fra le tante che hanno presentato una offerta, una licenza di categoria A-B e preferire che sottoscriva un capitolato rispondente alla **nota ministeriale 1902/2002**;
4. chiedere all'eventuale ditta di autotrasporti prescelta la documentazione completa dei requisiti previsti dalla Legge e farsi garantire la presenza sull'automezzo di due autisti, quando in un giorno si prevedono più di nove ore complessive di viaggio, o l'impegno dell'intervallo di sosta di 45 minuti ogni quattro ore e mezza, se l'autista è uno solo;
5. assicurare contro gli infortuni tutti gli alunni partecipanti. La **C.M. 36/95** ha precisato che non sono a carico delle Scuole le coperture assicurative sulla "responsabilità civile verso terzi" dei Docenti (che hanno l'obbligo di vigilanza sugli alunni), i quali dovrebbero provvedervi a proprie spese.

Gli infortuni degli stessi Docenti accompagnatori sono coperti invece dall'assicurazione obbligatoria dell'INAIL.

L'Istituzione Scolastica deve predisporre un preventivo di spesa con il relativo prospetto di copertura finanziaria e l'indicazione della quota a carico delle famiglie degli alunni partecipanti, attenendosi alla **C.M. 36/95**. Le eventuali quote a carico delle famiglie devono rientrare nel programma finanziario annuale della Scuola, cioè senza gestioni fuori bilancio (**D. I. 44/2001, art. 2 comma 2**), per cui è vietato che quote di denaro passino per le mani di Docenti, Dirigenti e personale ATA.

## **Indennità di missione e rimborso spese ai Docenti accompagnatori.**

La legislazione di riferimento è la **Legge 836/73, il D.P.R. 513/78 e la Legge 417/78.**

L'indennità di missione scatta per distanze di almeno 10 km e per una durata di almeno quattro ore. Per le missioni di durata superiore a 12 ore, compete il rimborso di due pasti giornalieri, mentre, per una durata non inferiore a otto ore, compete un solo pasto. I limiti di spesa per i pasti riferiti a missioni di durata non inferiore alle otto ore (**art. 5 D.P.R. 395/88**), rideterminati a decorrere dal 1/1/96 e convertiti in Euro, sono i seguenti:

1. da € 21,69 a € 22,26 per un pasto
2. da € 43,18 a € 44,26 per due pasti (complessivamente).

Le spese vanno documentate con fattura o ricevuta fiscale, nonché con lo scontrino fiscale che, però, deve contenere la descrizione analitica dell'operazione effettuata, oltre alle generalità del dipendente fruitore del servizio (**C.M.T. prot. 176737 del 7/11/96**). Le spese dei pasti non sono rimborsate in caso in cui sia previsto il 'vitto gratuito'.

La **nota del Ministero del Tesoro prot. n. 205876 del 14/05/99** precisa che per secondo pasto deve intendersi anche la colazione (trattamento di mezza pensione).

Con il **CCNL 1995**, al Docente accompagnatore spetta l'indennità di missione pari al 30% della misura intera di € 20,45 al giorno, prevista per tutti i docenti ad esclusione di quelli diplomati con meno di 9 anni di servizio, dei Docenti di Scuola elementare con meno di 12 anni di servizio, dei Docenti incaricati e supplenti, per quali l'indennità è il 30% della misura intera di € 14,87. Consolerà sapere che l'indennità di missione così determinata non è soggetta alle ritenute previdenziali, in quanto non eccede l'importo minimo previsto di € 46,48 al giorno. Per le missioni all'estero, invece, il limite esente è elevato a € 77,47. Per i viaggi all'estero non è prevista l'applicazione **dell'art. 5 del D.P.R. 395/88** e, quindi, non c'è il rimborso dei pasti, ma l'indennità è corrisposta con una diaria netta variabile, riferita sia al Paese, sia ai gruppi di personale della Scuola (i Docenti rientrano nel gruppo 4 o D). Per la Francia, ad esempio, la diaria netta è di € 123,79; per la Grecia è di € 82,17. Le misure delle diarie subiscono una riduzione del 25% se si fruisce di alloggio gratuito, del 75% se si fruisce del trattamento completo gratuito. Nel primo caso la quota esente già indicata di € 77,49 è ridotta di un quarto, nel secondo caso di due terzi.

E' bene ricordare che, ove sia previsto il pagamento di un biglietto per l'ingresso in pubblici musei, gallerie, monumenti e zone archeologiche, i cittadini europei di età inferiore ai 18 anni e superiore ai 65 non pagano. I giovani dai 18 ai 25 anni e i Docenti con nomina a T. I. delle Scuole statali pagano la metà del biglietto. Gli studenti in visita organizzata e i Docenti accompagnatori sono esonerati dal pagamento dell'ingresso, a condizione che abbiano prenotato e che si siano forniti di un elenco nominativo opportunamente timbrato e firmato dal Dirigente, imposto dalla **circolare del Ministero dell'Interno 3/95** in conformità con l'**art. 293 del T.U. di Pubblica Sicurezza**, e dalla **C.M. 380/95**, su apposito modulo, per i viaggi in Paesi Comunitari.

Va ricordato altresì, che le seguenti spese sostenute dai Docenti accompagnatori:

1. biglietto di accesso in strutture attrattive private ove sia previsto il pagamento obbligatorio;
2. biglietti o abbonamento per usufruire dei mezzi pubblici in loco;

vanno debitamente rimborsate a cura dell'Istituzione Scolastica, dietro presentazione delle relative ricevute in originale, che comprovano l'avvenuto pagamento.

## **Recupero della domenica o festivo inclusi nei viaggi d'istruzione**

Nel caso in cui si dovesse verificare che nel Viaggio d'Istruzione venga inserita la domenica oppure un giorno festivo, "corre in nostro aiuto facendo ampia luce" la seguente normativa di merito:

- 1) la **C.M. 14.10.1992 n. 291 all'art. 8** dispone che "l'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio"..... ;
- 2) **l'articolo 36, comma 3, della Carta Costituzionale** dispone che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e non può rinunciarvi"..... ;
- 3) l'articolo 1 della **Legge 22/2/34 n. 370** dispone che al lavoratore "è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive" ;
- 4) **l'articolo 2109, comma 1, del Codice Civile** riconosce al lavoratore il diritto "ad un giorno di riposo ogni settimana", riconfermato dall'art. 142, comma 4 lettera f) della sequenza contrattuale **CCNL del 24/7/2003**.

Per quanto sopra statuito, la domenica e/o i festivi inclusi nei viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche, devono essere recuperati dai Docenti accompagnatori con i corrispondenti giorni di riposo compensativo.

***Milano, 15 maggio 2010.***